

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2016 - 2018

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di Plurima S.p.a. – Consigliere Dott. Carlo Carli

In attuazione della Delibera consiliare in data 11.11. 2015

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Società trasparente”

1 Premessa – Plurima S.p.a.:

Vengono di seguito rielaborate le misure anticorruptive già adottate da Romagna Acque S.F.S.p.a. (non ultimo, riesaminate nella seduta di Cda in data 21.1.2016 e trasmesse sia a Plurima S.p.a. che a CER), come già determinato dal CDA di Plurima S.p.a. nella seduta in data 11.11.2015, al fine di calarne il contenuto all'interno della società, in quanto la stessa è priva di dipendenti e Dirigenti e non è operativa sotto il profilo della gestione delle opere.

Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del PNA al paragrafo B.1. 1.10 il presente Piano tiene espressamente conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, quali:
 - aggiornamento nuovi indirizzi o direttive contenuti nell' aggiornamento del P.N.A. approvato con Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015
 - *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015”*
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione del P.T.P.C..

Si ricorda che il Piano Nazionale Anticorruzione è stato recentemente aggiornato dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 al fine di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72.

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione, per quanto di nostro interesse, si completa, inoltre, con i seguenti atti quali:

- (i) Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;

- (ii) Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- (iii) Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*"Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla Legge n. 190/2012"*), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.
- (iv) Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante: *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP);
- (v) *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014"*;
- (vi) *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015"

La Legge Anticorruzione N. 190/2012 ed il D.Lgs 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta delle importanti interazioni con la disciplina della Responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità – ove partecipate dalla Pubblica Amministrazione - abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/01 – secondo le indicazioni di cui al P.N.A. - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 190/12, generando la necessità che si proceda ad un aggiornamento e ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Tale interazione opera in dettaglio sotto una duplice linea direttrice.

Sotto un primo aspetto, coinvolge tutti i potenziali destinatari della disciplina ex D.lgs. 231/2001 e riguarda la necessità di inserimento nel MOG 231, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* ex art. 319 quater c.p. e del delitto di *"corruzione tra privati"* ex art. 2635 c.c.

La seconda linea di interazione riguarda, invece, unicamente le società controllate dalla P.A., le quali sono destinatarie dell'obbligo di adottare un Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge Anticorruzione e dell'esplicito richiamo contenuto nel P.N.A., inserendolo nell'ambito del proprio MOG 231 ed armonizzandolo con il medesimo secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A. e dal relativo allegato 1.

Al Paragrafo *"3.1.1 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001"*, il P.N.A. stabilisce infatti che *"Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il*

flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico".

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (ai sensi del D.Lgs 231/2001 e della Legge 190/2012) presentano, tuttavia, le seguenti differenziazioni di impostazione, da tenersi in debita considerazione nell'ambito delle attività di integrazione operativa:

Ratio legis: la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti. Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs. 231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione di cui alla Legge 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti orientando l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa – nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

Reati Presupposto: la Legge 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli previsti nel D. Lgs. 231/01, a differenza del D.Lgs 231, ed integra la nozione di "*corruzione*" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

Soggetto Responsabile della Vigilanza: la Legge Anticorruzione prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, organo necessariamente monocratico ed interno alla Società, mentre il D. Lgs. 231/2001 prevede, invece, la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale ed anche esterno alla società.

Nozione di corruzione: La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di "*corruzione*". Una prima definizione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica specifica come la corruzione debba intendersi alla stregua di "*un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*". Su identica linea interpretativa si pone il P.N.A. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ricomprende dunque:

- l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un *malfunzionamento* dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a

livello di tentativo.

La Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 dell' ANAC "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione" conferma la definizione del fenomeno della corruzione contenuta nel P.N.A, non solo nell'accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente proprio con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La Legge 190/2012, sul fronte penalistico, all'art. 1 comma 75 e ss., prevede, inoltre, numerose modifiche al codice penale ed una significativa riforma dei delitti contro la P.A. In specie:

- Aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio;
- Ridefinizione del reato di concussione attraverso l'introduzione della fattispecie autonoma del reato di "Induzione indebita a dare e promettere utilità" e la limitazione, al solo pubblico ufficiale, della concussione per costrizione;
- Introduzione del Reato di corruzione tra i privati;
- Introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite.

La Legge 190/2012 delinea, pertanto, una serie di misure preventive e repressive atte a contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

2 Analisi del contesto interno ed esterno

Al fine di circostanziare lo scenario, in termini di ordine e sicurezza pubblica in cui la Società si trova ad operare, sono stati esaminati i contenuti della "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e la sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Angelino Alfano alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 25 febbraio, 2015, disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/495?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria, per il territorio di appartenenza dell'Organizzazione: Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Dalla suddetta relazione si evince espressamente che: "in generale l'elevata propensione imprenditoriale del territorio economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. L'espansione delle attività imprenditoriali e commerciali attira, inoltre, flussi migratori stranieri, talvolta connotati da logiche criminali.

In Emilia Romagna sono da anni presenti compagini e soggetti affiliati e/o contigui ad organizzazioni criminali mafiose provenienti dalle regioni del sud, che, attratti dalle possibilità offerte da un sistema economico dinamico, in taluni casi e per specifiche categorie di reati, arrivano ad operare anche unendosi tra loro, pianificando e realizzando attività illecite in grado di recare profitti comuni.

La presenza di tali organizzazioni, pur in assenza dei più eclatanti e cruenti episodi delittuosi tipici di quelle organizzazioni malavitose e di un controllo del territorio condotto con le modalità tipicamente messe in atto nelle aree geografiche di provenienza, è orientata, infatti, al tentativo di inquinare il tessuto economico e sociale con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso l'aggiudicazione di appalti e l'acquisizione delle proprietà di attività commerciali sfruttando gli effetti della contingente crisi finanziaria penalizzante, in particolare la piccola imprenditoria. A favorire questa attività illegale è anche la contiguità territoriale con la Repubblica di San Marino. Il riciclaggio risulta essere l'attività prevalente della criminalità organizzata in Emilia Romagna. Tale attività delittuosa ha tra l'altro risentito "positivamente" della vicinanza della Repubblica Sammarinese, ove i controlli sono stati da sempre più difficili, anche se dal 3 ottobre 2013 è in vigore la convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Nella provincia di Forlì-Cesena sono presenti i (omissis), attivi nel reimpiego di proventi illeciti nei comparti agricolo, edile, immobiliare e turistico. Si rileva, altresì, l'operatività di soggetti legati alla cosca calabrese dei (omissis) dediti all'abusivismo finanziario, all'appropriazione indebita e ad altri reati.

Sulla riviera romagnola risulta attivo un gruppo riconducibile alla cosca (omissis), dedito alla gestione di bische clandestine, alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti. Nella medesima area, sono presenti personaggi collegati alla cosca (omissis), dediti al riciclaggio dei proventi illegali nel settore dell'edilizia turistica e nei comparti immobiliare ed agricolo.

Con riguardo alle presenze di elementi affiliati o contigui a clan camorristici, gli interessi criminali prevalenti, in regione, sono stati riscontrati nei settori economico-imprenditoriali, principalmente in quello edile, nel traffico di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni e nell'usura.

L'infiltrazione più critica si conferma quella riconducibile al clan dei "casalesi", cartello criminale del casertano la cui presenza è stata registrata nelle province di Modena e Bologna, nonché sulla riviera romagnola, ove sembrano responsabili della pressione estorsiva nei confronti di imprenditori edili provenienti dalla medesima area geografica, ma anche verso soggetti locali.

Sul territorio della provincia di Forlì-Cesena non si registrano fattori di particolare criticità né risultano evidenze di un radicamento da parte di organizzazioni di tipo mafioso come emerge dall'analisi dei c.d. reati "spia" - quali i danneggiamenti seguiti da incendio e le estorsioni - che risultano in calo.

Nella provincia di Ravenna si registra la presenza di organizzazioni criminali dedite prevalentemente al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, composte da soggetti - sia autoctoni che stranieri - non legati o contigui a sodalizi di tipo mafioso.

Tuttavia gli esiti di importate attività investigative hanno confermato il radicamento nella provincia di Ravenna di elementi calabresi, collegati con i sodalizi criminali dei luoghi d'origine, che continuano a gestire case da gioco abusive ed i connessi reati di usura e riciclaggio di proventi illegalmente conseguiti.

Inoltre, sono presenti anche soggetti affiliati o contigui a clan camorristici, dediti a l'usura, alle estorsioni ed al reimpiego di denaro.

Il distretto riminese registra una fiorente imprenditoria legata alle strutture di intrattenimento ludico-ricreativo, peraltro caratterizzate da frequenti cambi di gestione, suscettibili di esercitare una fortissima attrattiva per le finalità delle tradizionali organizzazioni criminali.

Oltre alla vicinanza con la Repubblica di San Marino, la provincia offre concrete possibilità di reinvestimento di capitali, che lasciano realmente ipotizzare come le organizzazioni criminali siano indotte a privilegiare il reimpiego di beni o altre utilità provenienti da attività illecite nel locale contesto economico imprenditoriale

Le risultanze investigative acquisite nel tempo, confermano la presenza di soggetti contigui alla criminalità mafiosa, prevalentemente di tipo camorristico e 'ndranghetista.

I clan camorristici presenti risultano attivi nel supporto logistico ai latitanti, nel narcotraffico, nel riciclaggio di denaro, nelle estorsioni e nell'usura in danno di imprenditori locali.

Il radicamento delle criminalità organizzata campana nel tessuto economico imprenditoriale della riviera romagnola è dimostrato dagli esiti di importanti indagini nei confronti di compagini contigue al clan dei "casalesi", precipuamente attive nel settore del reimpiego di proventi di attività illecite.

Prostituzione, le frodi telematiche ed i reati contro il patrimonio continuano a costituire le principali attività illecite consumate da gruppi criminali stranieri".

Per quanto riguarda il contesto interno, è fondamentale evidenziare che gli unici Organi Amministrativi sono l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione di cui formalmente fanno parte 7 membri; tra questi, 4 designati dal CER e 3 da Romagna Acque S.F. S.p.a.; è nominato il Collegio Sindacale. Plurima S.p.a. è priva di dipendenti e di dirigenti.

Pertanto, non è possibile, allo stato, effettuare una mappatura dei processi analoga a quella proposta da Anac, non ultimo, con Delibera n. 12/2015.

Plurima S.p.a., infatti, è società direttamente controllata da CER (per una quota pari al 67,72%), quale ente pubblico preposto alla realizzazione, manutenzione e gestione del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo che dispone di una concessione di grande derivazione idrica dal fiume Po per usi irrigui e di bonifica e di un sistema adduttore in grado ormai di coprire l'intero comprensorio di riferimento.

Romagna Acque S.F. S.p.a., è, a sua volta, ente sottoposto al controllo analogo degli enti locali del territorio romagnolo, e ne è socio di minoranza (per il restante 32,28%).

La società è stata costituita in esecuzione di una convenzione quadro stipulata tra le dette parti in data 3 marzo 2003, per dare attuazione ad un precedente accordo di programma, datato 13 luglio 1999 tra le amministrazioni provinciali di Forlì – Cesena e Ravenna avente l'obiettivo dell'estensione delle derivazioni secondarie del canale gestito da CER, anche in funzione produttiva.

Al fine di realizzare le opere di derivazione, necessarie per realizzare la distribuzione ad uso plurimo di acque, CER ha potuto godere di un finanziamento statale di 77,468 milioni di euro in forza dell'art. 141 comma 1 legge finanziaria del 2001 (n. 388/2000) nonché del supporto finanziario di Romagna Acque, pari a **20,658 milioni di euro**. Per poter legittimamente usufruire di quest'ultimo finanziamento, tuttavia, la cd legge omnibus – **L. 138/2002, art. 13 comma 4** – ha stabilito che i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141 comma 1 L. 388/2000 (CER), nel caso in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il finanziamento di altri soggetti pubblici o privati (Romagna Acque), possono gestire in tutto o in parte tali schemi idrici tramite società di cui mantengano **la maggioranza incedibile**.

3 Mappatura e valutazione del rischio

Mappatura del rischio

Le Aree di rischio obbligatorie a seguito degli adattamenti del Pna disposti con Delibera Anac n. 8/2015 e n. 12/2015

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le Amministrazioni, così come riportate dal Piano nazionale anticorruzione, come integrato, sono le seguenti:

1 Aree obbligatorie

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Fase della Programmazione
2. Fase della Progettazione
3. Fase di qualificazione e Stipula del Contratto Requisiti di aggiudicazione
4. Fase di Esecuzione del Contratto
5. Rendicontazione del Contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale o discrezionali nell'an

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o vincolati nell'an
- 2 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale o discrezionali nell'an

Le ultime determine Anac hanno precisato la necessità di tenere conto anche delle seguenti Aree Generali

- A) Gestione delle entrate e delle spese;
- B) Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni;
- C) Incarichi e Nomine;
- D) Affari Legali e Contenzioso.

Valutazione Aree di rischio

Per la valutazione delle Aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione¹.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante. Si deve tenere conto che la mappatura e la valutazione effettiva del rischio è partita dal presupposto che Plurima S.p.a. non ha dipendenti e che, pertanto, non vi sono processi amministrativi/societari, da poter mappare. In ogni caso, si rammenta che Anac **consente l'integrazione della mappatura dei rischi sino al 2017.**

Aree di rischio individuate	Valore medio della probabilità ²	Valore medio dell'impatto ³	Valutazione complessiva del rischio ⁴
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2	1	2
E) Gestione delle entrate e delle spese	2	1	2
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni;	1	1	1
G) Incarichi e Nomine	2	1	2

Come si può dedurre dalla descrizione della società, **nella valutazione delle Aree a rischio si è tenuto conto che Plurima S.p.a. non è dotata di personale**, né di tipo dipendente, né di tipo dirigenziale e per alcune attività, tra cui la redazione del Bilancio, si avvale, in parte, degli Uffici preposti di Romagna Acque S.F. S.p.a. in virtù di accordi convenzionali tra i soci. Le opere finanziate con la costituzione di Plurima S.p.a., di cui alla convenzione menzionata nelle premesse, sono state completate e pertanto, **non vi sono affidamenti in corso** se non limitatamente alla manutenzioni ordinaria di cui si occupa personale del Consorzio CER o dei consorzi associati allo stesso ai quali verranno consegnate le opere.

4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna Area di rischio, come sopra individuata, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dalle ultime delibere Anac di cui in premessa. **Le misure di prevenzione, i responsabili e gli indicatori verranno predisposti con l'avvio delle attività operative e con le prime assunzioni del personale.**

² Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

³ Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁴ Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Verrà disposta la l'accessibilità on line della documentazione di gara da parte del socio di maggioranza – Consorzio CER in modo da avere evidenza di tutte le fasi di programmazione – progettazione – selezione del contraente ed esecuzione del contratto. Nel sito del consorzio CER www.consorziocer.it sono disponibili in Amministrazione trasparente le informazioni sui bandi di gara, servizi e forniture e i relativi regolamenti. Verrà predisposto il sito della società.					
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verrà implementata la pubblicazione dei compensi degli amministratori di Plurima e dei membri del Collegio Sindacale					
E) Gestione delle Entrate e delle spese: Plurima S.p.a. pubblica il proprio Bilancio di Esercizio	Verranno ridotte le opportunità che si manifestino casi di corruzione					

